

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2010, n. 1024

PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea d'intervento 2.4 - Azione 2.4.1. Approvazione disciplinare per la partecipazione alle procedure di selezione di soggetti da inserire nell'albo regionale dei locatari di aree pubbliche e di coperture di edifici pubblici da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal dall'Ufficio Incentivi alle PMI e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, in qualità di Responsabile della Linea 2.4 del P.O. 20072013, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione n. 146 del 12 febbraio 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 26 febbraio 2008, la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo FESR 2007-2013, a seguito della Decisione Comunitaria C/2007/5726 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.9.2008 è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del P.O. FESR Puglia 2007-13.

Successivamente con la DGR n. 1849 del 30 settembre 2008 sono stati nominati l'Autorità di Gestione, nonché i Responsabili degli Assi del P.O. FESR Puglia 20072013.

Con la DGR n. 165 del 17 febbraio 2009 vi è stata la "Presa d'atto dei Criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e la approvazione delle Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR Puglia 200713".

Con la DGR del 17.2.2009, n. 185 e del 17.3.2009, n. 387, sono stati nominati i responsabili delle 29 linee di intervento del Programma, nonché il Referente per le Pari Opportunità e l'Autorità ambientale.

Con la DGR n. 850 del 26.5.2009 è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione (periodo 2007 - 2010) dell'Asse II del P.O. FESR Puglia 20072013 che prevede nell'ambito della

Linea di Intervento 2.4 (Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori d'impiego), l'azione 2.4.1: Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale. Tale DGR è stata integrata dalla DGR n. 1726 del 23 settembre 2009.

Successivamente con la DGR n. 2157 del 17.11.2009 sono stati adeguati al nuovo modello organizzativo denominato Gaia gli atti di nomina dei Responsabili delle Linee di intervento del P.O. FESR 20072013, nonché i PPA come approvati.

Infine con la DD del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività n. 30 del 22.12.2009 è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio Incentivi alle PMI e con la DD del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività n. 44 del 29 gennaio 2010, è stato nominato il Responsabile dell'azione 2.4.1.

La normativa nazionale e comunitaria (in particolare, D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e il D.Lgs. 29.12.2006 n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia") pongono obblighi di tutela ambientale mediante la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, nonché l'efficientamento energetico degli edifici.

In tale direzione muovono anche il PEAR Puglia, adottato con DGR n. 827 dell'8.6.2007, il quale auspica a livello locale, entro il 2012, una produzione da fonte fotovoltaica di 300 MW e la legge regionale del 10.6.2008, n. 13 ("Norme dell'abitare sostenibile"), la quale in particolare dispone che la certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici riveste carattere obbligatorio per interventi con finanziamento pubblico superiore al 50%.

La nostra Regione è difatti particolarmente attenta a tale tema, tanto che con la legge regionale del 14.10.2008 n. 31 ha introdotto "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale".

Il D.M. del 26.6.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico ha dettato le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", mentre, per gli aspetti di propria competenza, la Regione con la DGR n. 1471 del 4.8.2009 ha intro-

dotto un "Sistema di valutazione del livello di sostenibilità degli edifici in attuazione della legge regionale Norme per l'abitare sostenibile, art. 10 L.R. 13/2008" e con la DGR n. 2272 del 24.11.2009 ha disciplinato la "Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della legge regionale Norme per l'abitare sostenibile L.R. n. 13/2008", nonché, da ultimo, con il Regolamento regionale del 10.2.2010 n. 10 ha previsto il procedimento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19.8.2005 n. 192.

Al fine di disciplinare le modalità di concessione da parte della Regione dei contributi di cui all'azione 2.4.1 per la realizzazione di interventi per il raggiungimento di una qualità edilizia elevata con riferimento alla sostenibilità ambientale, nonché per la minimizzazione dei consumi di energia e delle risorse ambientali in genere su edifici pubblici esistenti, destinati a funzioni diverse da quelle residenziali, con la DGR n. 515 del 23 febbraio 2010, sono state approvate le "Linee Guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico del settore terziario".

L'art. 6 di tali Linee guida disciplina le modalità per la locazione di aree e coperture di edifici da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici, prevedendo che la Regione istituisca l'elenco degli operatori che intendono prendere in locazione aree e coperture di edifici rientranti nel patrimonio disponibile degli Enti locali attraverso procedura ad evidenza pubblica.

Il Responsabile della Linea 2.4 del P.O. FESR 2007/2013 ha predisposto la proposta di Disciplinare per le modalità di partecipazione alle procedure di selezione di soggetti da inserire nell'albo regionale dei locatari di aree pubbliche e di coperture di edifici pubblici da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici".

Per procedere, pertanto, alla istituzione dell'elenco degli operatori di cui all'art. 6 delle richiamate Linee guida e consentire agli Enti locali di stipulare i conseguenti i contratti di locazione delle aree e coperture, ivi disciplinati, occorre approvare tale Disciplinare riportato in allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La Vicepresidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), d), f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Linea 2.4 del PO 2007-2013;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare il "Disciplinare per la partecipazione alle procedure di selezione di soggetti da inserire nell'albo regionale dei locatari di aree pubbliche e di coperture di edifici pubblici da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici", in allegato al presente atto e di esso parte integrante;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, Responsabile della Linea 2.4 del P.O. FESR 2007/2013, ad adottare i conseguenti atti per la istituzione dell'elenco degli operatori di cui all'art. 6 delle Linee guida approvate con DGR n. 515/2010 e, in generale, per la esecutività della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L'INNOVAZIONE

P.O. 2007 - 2013

Asse II - Linea di Intervento 2.4

Azione 2.4.1

**Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare
nell'edilizia pubblica non residenziale**

**Disciplinare per la partecipazione alle procedure di
selezione di soggetti da inserire nell'albo regionale dei
locatari di aree pubbliche e di coperture di edifici
pubblici da destinare alla realizzazione di impianti
fotovoltaici**

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione intende procedere alla costituzione di un albo di soggetti locatari di aree pubbliche e di coperture di edifici pubblici da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici; detta iniziativa è prevista nel documento << linee guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente>>, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 2010, pubblicata sul B.U.R.P. e disponibile sul sito www.regione.puglia.it
2. L'albo è articolato in tre categorie stabilite secondo le capacità tecnico – economiche degli operatori che ne richiedono l'iscrizione e specificate nell'allegato A.
3. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore a partecipare alle gare indette dai comuni nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Art. 2

(Condizioni generali di partecipazione)

1. Possono richiedere di essere inseriti nell'albo:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D. lgs. n. 163/2006;
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti da dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei

mandanti (al riguardo si fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 37 del D.lgs. n. 163/06);

)e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (al riguardo si fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 37 del D. lgs. n. 163/06);

)f i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D. lgs. n. 163/2006;

)g gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, del D. lgs. n. 163/2006, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

2. I soggetti di cui al comma precedente devono:

a) essere iscritti al registro delle imprese presso le Camere di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura, o se straniero, nel registro professionale dello Stato di residenza;

b) essere in possesso dell'abilitazione di cui al D.M. n. 37/2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

3. Costituiscono causa di esclusione quelle indicate dall'art. 38 – comma 1- del D.lgs n. 163/06.

Art. 3

(Modalità di pagamento degli oneri di locazione)

1. Il pagamento degli oneri di locazione delle aree pubbliche e delle coperture degli edifici pubblici da parte dei locatori deve avvenire in un'unica soluzione attualizzando, per l'intero periodo di locazione, il canone annuo offerto al tasso IRS + 1%.
2. La durata del contratto di locazione è prevista in almeno 20 anni.

3. Il canone annuo di locazione non potrà essere inferiore a 12 euro per kwp installato.

Art. 4

(Oneri a carico dei locatori)

1. Sono da intendersi a carico dei locatari i costi e gli oneri diretti ed indiretti legati alla progettazione, alle richieste di autorizzazioni, alla ricostruzione, messa in opera e gestione funzionale degli impianti, ivi compresi quelli connessi alla redazione e messa in opera del Piano Operativo di Sicurezza di cui alla legge 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Inoltre saranno a carico del locatario gli adempimenti di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ivi conclusa la richiesta di connessione alla rete, nonché del contributo "conto energia";
 - verifica della perimetrazione della superficie oggetto della locazione nonché della eventuale rischio idrogeologico;
 - pratica Gestore Rete per la connessione alla rete, ivi compresa la sistemazione e protezione della superficie oggetto della locazione;
 - smaltimento dell'impianto e bonifica e ripristino dello stato dei luoghi allo scadere del periodo di locazione, nel caso l'ente locale concedente non riterrà opportuna l'acquisizione gratuita dello stesso.

Art. 5

(Modalità di partecipazione alla procedura selettiva)

1. Gli operatori che chiedono di essere inseriti nell'albo dei locatari di aree a copertura di edifici indicato all'art. 1, devono presentare, a pena di esclusione, domanda di partecipazione in plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura recante all'esterno il nominativo dell'operatore, la ragione sociale, la sede del concorrente e la dicitura "Costituzione dell'albo dei locatari di aree pubbliche e di copertura di edifici pubblici da destinare alla realizzazione di

impianti fotovoltaici". Il plico dovrà contenere la documentazione di seguito elencata e distinta in:

- .A Requisiti di ordine generale;
- .B Requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria;
- .C Requisiti relativi alla capacità tecnica.

Requisiti di ordine generale.

2. L'operatore deve indicare nella domanda di partecipazione la categoria in cui si chiede l'iscrizione e accludere alla stessa una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non aventi sede in Italia, documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale, assumendosene la piena responsabilità, attesti l'esistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'insussistenza di una delle cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 38, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), ed m-quater) del D.Lgs. 163/06.
 - b) l'iscrizione alla C.C.I.A.A., o se straniero non avente sede in Italia, nel registro professionale dello Stato di appartenenza, completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settori di attività;
 - c) che alla procedura di selezione non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o situazioni oggettive, lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara, tali da inficiare la segretezza delle offerte o, comunque, imprese con le quali sussiste una qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o decisionale, anche individuale;
 - d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.
3. La domanda di partecipazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'operatore. La domanda dovrà essere sottoscritta anche dai procuratori dei legali rappresentanti degli operatori; in tal caso, va trasmessa la relativa procura in originale o in copia notarile autenticata. In caso di A.T.I. o di

consorzi, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata o consorziata.

B. Requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria (riferimento allegato A – paragrafi 1a, 2a, 3a).

4. L'operatore che partecipa alla selezione deve accludere alla domanda:

a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non aventi sede in Italia, documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale attesti, assumendosene piena responsabilità, l'importo globale del fatturato di impresa negli ultimi tre esercizi finanziari riferito alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Detto importo deve essere almeno pari al valore indicato nell'allegato A per la categoria in cui si chiede l'iscrizione.

b) idonee garanzie bancarie rilasciate da primari istituti di credito;

C. Requisiti relativi alla capacità tecnica (riferimento allegato A – paragrafi 1b, 2b, 3b).

5. L'operatore che partecipa alla selezione deve accludere alla domanda:

a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non aventi sede in Italia, documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale attesti, assumendosene piena responsabilità, la realizzazione e la gestione nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda di impianti fotovoltaici connessi in rete. Il numero e la potenza complessiva degli impianti devono essere almeno pari ai valori indicati nell'allegato A per la categoria in cui si chiede l'iscrizione;

b) certificazione, in originale o in copia, di qualità ISO14001.

6. L'istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere corredate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

7. Saranno esclusi dalla selezione gli operatori che avranno omissso una sola delle dichiarazioni prescritte e degli allegati o presentato riserve in merito al loro contenuto.

Art. 6

(Validità dell'albo)

1. Gli operatori abilitati a presentare domanda di partecipazione alla presente selezione che soddisfano tutti i requisiti indicati negli articoli sono inseriti in uno specifico elenco che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'albo ha una validità di 18 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco.

3. Ciascuna categoria dell'albo è operativa anche se viene presentata una sola domanda di partecipazione valida.

Art. 7

(Modalità di svolgimento della gara di concessione in locazione di aree e coperture di edifici pubblici)

1. Gli enti locali beneficiari di contributi regionali per il miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche di edifici pubblici invitano alla gara di concessione in locazione di aree pubbliche e coperture di edifici pubblici tutti gli operatori inseriti nell'elenco dei locatari.

2. La lettera di invito a presentare offerta prevederà l'obbligo dei concorrenti di presentare:

- a) uno studio di fattibilità relativo alla realizzabilità di impianti fotovoltaici sulle aree e sulle coperture di edifici pubblici da concedere in locazione con indicazione della loro potenza nominale;

attestato di sopralluogo rilasciato dall'amministrazione concedente.

3. L'amministrazione aggiudicatrice verifica la conformità dello studio di fattibilità ai requisiti minimi fissati nella lettera di invito.

4. La gara è aggiudicata al concorrente che ha superato l'esame di cui al comma precedente e che ha presentato l'offerta di importo complessivamente più alto.

4. In alternativa all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta di importo complessivamente più alto di cui al comma precedente, l'Amministrazione aggiudicatrice può deliberare di affidare il contratto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pur nel rispetto dell'ammontare minimo del canone annuo di cui all'art. 3, comma 3 e secondo i seguenti criteri di valutazione:

- a) Servizi ulteriori di efficientamento energetico di edifici pubblici non residenziali o di aree di pubblica utilità;
- b) Servizi di manutenzione o sostituzione di impianti di illuminazione pubblica tesi al risparmio di energia da parte dell'Amministrazione, anche attraverso la produzione e l'utilizzo di energie rinnovabili.

Art. 8

(Elezione del domicilio)

1. Agli effetti della presente procedura selettiva e per tutta la durata di validità dell'albo l'operatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali degli operatori inseriti nell'elenco saranno raccolti con o senza l'ausilio di modalità telematiche e saranno trattati con modalità anche automatizzate ai fini della loro inclusione in una banca dati, ed in ogni caso con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
2. Gli operatori potranno esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs 196/2003 (accesso, correzione, integrazioni, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) rivolgendosi al responsabile del procedimento.